



## COMUNE DI CHEREMULE

Provincia di Sassari

C.A.P. 07040 Piazza Parrocchia, 7-Tel. 079-889010 - fax 079-889365 - [www.comune.cheremule.ss.it](http://www.comune.cheremule.ss.it) - [protocollo.cheremule@legalmail.it](mailto:protocollo.cheremule@legalmail.it)

### ORDINANZA n. 5 del 25 maggio 2020

**Oggetto:** Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2020

#### IL SINDACO

Vista la DGR n. 22/3 del 23.04.2020, contenente “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innescò di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”, con cui la Regione Sardegna, nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale Antincendio 2020-2022, si approva con urgenza lo stralcio relativo alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022, di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l’innescò d’incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”.

Visto l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020, “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innescò di incendio boschivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016”.

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l’igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali.

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353.

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale.

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265.

Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689.

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

## ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022".

**ENTRO IL 1°GIUGNO 2020 DEVONO ESSERE PUNTUALMENTE:**

### **PARTE A1**

**ESEGUITE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI** di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020

- art. 12 - Terreni e fabbricati

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

### **PARTE A2**

**RISPETTATI I SEGUENTI DIVIETI** di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020

- art. 4 – Divieti

Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" è vietato:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

### **PARTE A3**

**RISPETTATE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI (anche per il periodo successivo)** di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020

- **Art. 8 - Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali**

- 1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
  - a) fino al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C";
  - b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
  - c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

2) L'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali delle risaie, nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre, è consentito solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio.

3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Antincendi.

4) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

5) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

6) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:

- a. disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;
- b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- c. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

#### **- Art. 9 (Pianificazione degli abbruciamenti)**

1) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), devono essere presentate, almeno 7 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello "Allegato C".

L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

2) L'autorizzazione, oltre al giorno e agli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento, deve indicare:

- a) l'obbligo di realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
- b) l'obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
- c) l'obbligo di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
- d) l'obbligo di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata;
- e) la possibilità di sospensione dell'autorizzazione come definito dall'articolo 10.

3) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d).

4) Ciascun Ispettorato forestale pianifica gli abbruciamenti considerando la loro distribuzione temporale e territoriale, in modo tale che nell'ambito di competenza di ciascuna Stazione forestale, le autorizzazioni rilasciate siano in numero massimo di 10 al giorno o per una superficie complessiva massima di 100 ettari al giorno.

5) Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi, ad eccezione delle aree agricole, delle carciofaie e dei seminativi.

6) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.

7) Il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare o deve immediatamente sospendere le operazioni di abbruciamento, di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort ("Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni"), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l'abbruciamento è già avviato, il titolare dell'autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

8) Le autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati forestali, per quanto previsto dal presente Titolo, sono tempestivamente comunicate:

- al Servizio dell'Agenzia FoReSTAS competente per territorio, che provvederà a comunicarle alle vedette presenti in zona;

- al Comune interessato, che provvederà a comunicarle alle compagnie barracellari operanti nell'ambito dello stesso Comune.

#### **- Art. 10 -Sospensione delle autorizzazioni**

1) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 3, comma 3, le autorizzazioni di cui al presente titolo (artt. 8 e 9 sopra richiamati, oltre ad artt. 5, 6, 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio) sono sospese.

2) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta), così come definito dall'art. 3, comma 3, il Direttore dell'Ispettorato forestale può sospendere le autorizzazioni

3) In caso di sospensione, i titolari concordano la nuova data per l'autorizzazione con l'Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione forestale competente per territorio.

**ENTRO IL 1°GIUGNO 2020 DEVONO ESSERE PUNTUALMENTE:**

#### **PARTE B)**

**RISPETTATE le ulteriori seguenti prescrizioni:**

1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.

2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

3) È vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASSL), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);

4) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

**tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2020)**

#### **SANZIONI**

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni a quanto prescritto **Parte A** della presente Ordinanza (A1, A2, A3), di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.22/3 del 23.04.2020, saranno punite ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.22/3 del 23.04.2020, che prevede: "Art. 25 (Sanzioni) - La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative)".

*Pertanto, in particolare:*

1) si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 per ogni ettometro o frazione di ettometro o di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto, nel caso di violazione alle prescrizioni di cui sopra al punto **A1**);

2) si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 nel caso di violazione ai divieti di cui sopra al punto **A2**);

3) *si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00 nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra al punto A3);*

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla **Parte B** della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

#### **AVVERTE**

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà in danno agli inadempienti, facendosi carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **DEMANDA**

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l'Arma dei Carabinieri e la Compagnia Barracellare, vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

#### **DISPONE**

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura, alla Stazione Carabinieri Thiesi, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Thiesi alla Compagnia Barracellare e all'Ufficio Tecnico Comunale.

In allegato:

- allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 22/3 del 23.04.2020.

Cheremule 25 maggio 2020



**Il Sindaco**  
**Antonella Chessa**